

DEFINIZIONE n° 12 /2016  
del 15/02/16

OGGETTO: archiviazione per sopravvenuto accordo definizione n°108/2015 promossa dall'utente Vitone contro la compagnia telefonica Wind Infostrada s.p.a.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
FUNZIONARIO  
Dr. Lucio Dalla Torre

IL SEGRETARIO GENERALE  
Direttore del Servizio  
Riccardo TAMBURRO

- 
- PREMESSO** che in data 16/12/2015 l'utente Vitone       o ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°9321/15 in data 16.12.2015, che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.
- RILEVATO** che con nota 686 del 21.01.2016, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 7 marzo 2016, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota datata 12.02.2015 acquisita al protocollo di questo Servizio in pari data al n°1596/16 è pervenuta via mail la copia della transazione avvenuta tra le parti in data 11.02.2016, con la rinuncia da parte del ricorrente a proseguire l'azione, che si allega in uno alla presente;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AGCOM"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA

la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*";

RITENUTO

di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dell'utente *Vitone*, per le sopracitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento

#### DETERMINA

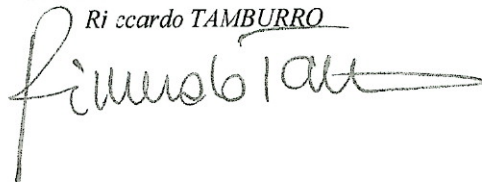
per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente Vitone, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°9321/15 in data 16.12.2015 che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione come da nota prot. 1596/16 del 12.02.2016;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Riccardo TAMBURRO*



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

---

**CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
CAMPOBASSO**

Per copia conforme all'originale  
Campobasso, 16/2/16



**IL DIRIGENTE**

*[Handwritten signature]*